

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 49

5 dicembre 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE FRANCESCONI

RICONOSCIMENTO DEL VALORE SOCIALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Oggetto consiliare n. 762

RELAZIONE

Le associazioni Pro Loco, nate sul finire del XIX secolo, sono una realtà presente ed operante su tutto il territorio nazionale.

La loro funzione principale è la valorizzazione del territorio sul quale operano e la promozione all'esterno.

Tale compito è svolto nei modi più diversi che vanno dall'organizzazione di fiere e sagre paesane, alla realizzazione di opere pubblicitiche, alla gestione diretta degli uffici di informazione turistica. Il loro ruolo è, pertanto, di primo piano sia da un punto di vista culturale, che economico, nonché per quanto attiene la diffusione della cultura del volontariato e del servizio al territorio.

Nella regione Emilia-Romagna le Pro Loco contano a tutt'oggi circa 25 mila soci, suddivisi approssimativamente in 300 sezioni che, ogni anno, organizzano oltre un migliaio di manifestazioni di una certa importanza.

Malgrado l'imponenza di questa rete di volontariato manca una specifica legge in materia: un primo tentativo di normazione fu fatto con la L.R. n. 27 del 1981, quasi completamente ricompresa nelle Leggi sul turismo n. 217 del 1983 e n. 135 del 2001. Queste due norme inseriscono le Pro Loco nella più generica categoria delle associazioni volontarie a fine turistico, negando quello che è l'altro pilastro fondamentale della loro azione: la realizzazione di momenti culturali e di svago anche per i residenti.

Il presente progetto di legge, quindi, intende riconoscere alle stesse questa duplice natura, all'interno di un quadro normativo ad hoc, che conferisca loro l'adeguato status socio-giuridico.

Un altro obiettivo non meno importante è la creazione di un'apposita forma di finanziamento a carattere regionale, che si aggiunga a quelle provinciali e comunali già esistenti.

Gli interventi previsti dal progetto, quindi, potrebbero risvegliare un'attenzione verso le Pro Loco diminuita nel corso degli ultimi anni, stimolando la libera iniziativa e la partecipazione attiva dei cittadini alla tutela ed allo sviluppo della propria regione.

La struttura dell'articolato

L'art. 1 definisce le finalità della legge, ossia il riconoscimento e la promozione delle associazioni Pro Loco e la loro na-

tura di enti operanti localmente per valorizzare il territorio (commi 1 e 2), nel quadro di più vaste progettualità turistiche, quali le Associazioni di promozione turistica o le Società d'Area (comma 3).

L'art. 2 fissa i criteri per la definizione delle associazioni Pro Loco (comma 3), ne stabilisce il quadro d'azione (commi 2, 5 e 6), individua le funzioni di controllo (comma 4) ed enumera le attività che possono svolgere (comma 1).

L'art. 3 stabilisce la forma generica, definita dallo statuto, che devono avere le Pro Loco presenti nella regione, pur lasciando a loro la messa in pratica dei generali principi di democraticità e collegialità che devono vigere all'interno di ogni associazione.

L'art. 4 prevede la re-istituzione dell'Albo, soppresso dalla L.R. n. 34 del 2002, quale mezzo per il riconoscimento formale delle associazioni e l'ottenimento di fondi.

Le caratteristiche necessaria per l'iscrizione all'Albo sono definite dall'art. 5.

Nell'art. 6 si riconosce la funzione di sostegno e consulenza dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia (comma 1) e si prevede per quelle emiliano-romagnole la possibilità di associarsi (comma 2).

L'art. 7 inerisce ai Comitati provinciali, organi di raccordo su base intermedia delle varie associazioni, ne fissa la struttura generale (comma 4), la composizione ed i compiti (comma 2).

L'art. 8 istituisce il Comitato regionale quale luogo di incontro e confronto tra le varie esperienze locali (commi 2 e 3). Il Comitato rappresenta istituzionalmente le Pro Loco e si può avvalere delle esperienze di consulenti provenienti dal mondo della politica, della cultura, della scienza e dell'economia, e delle esperienze dei Presidenti dei Comitati provinciali per fissare le macro-linee guida.

L'art. 9 enumera le norme finanziarie che permettono alle Pro Loco, regolarmente iscritte all'Albo e previa presentazione di un apposito piano, di accedere a fondi regionali, provinciali e comunali per le proprie attività e per la normale gestione delle associazioni stesse.

L'art. 10 abroga la L.R. n. 27 del 1981 ed introduce nelle Leggi n. 7 del 1998 e n. 34 del 2002 quegli elementi che le rendono compatibili con la presente legge.

L'art. 11 fissa i termini per la redazione dell'Albo e dei Regolamenti attuativi.

PROGETTO DI LEGGE

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 *Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove le Pro Loco come associazioni volontarie privatistiche, apolitiche, non a fine di lucro.
2. Esse hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche dei luoghi su cui insistono, siano essi comuni o frazioni. La loro caratterizzazione è prevalentemente locale, legata al luogo nel quale operano.
3. Per i suddetti compiti potranno cooperare con gli Enti locali, le Associazioni di promozione turistica ed altre associazioni volontarie presenti sul territorio.

Art. 2 *Pro Loco*

1. Le associazioni Pro Loco possono:
 - a) promuovere il territorio a livello turistico attraverso l'organizzazione di visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche;
 - b) rivitalizzare il contesto locale con l'organizzazione o la partecipazione alla realizzazione di fiere, sagre paesane e altre manifestazioni pubbliche di vario genere;
 - c) partecipare al funzionamento degli Uffici di Informazione e Assistenza turistica (IAT), a seconda dei bisogni di organico o dell'attitudine personale dei componenti dell'associazione Pro Loco presente sul territorio;
 - d) intermediazione e realizzazione di servizi e pacchetti turistici, comprendenti la visita del territorio emiliano-romagnolo e la degustazione di vini e prodotti tipici;
 - e) collaborare all'espletamento di progetti di tipo solidaristico o umanitario;
 - f) realizzare pubblicazioni e periodici.
2. Le associazioni Pro Loco operano nella propria area territoriale di competenza, pur rimanendo nell'ambito del territorio comunale in cui si trovano.
3. Al fine di favorire al massimo la libertà d'iniziativa e di espressione vi possono essere più associazioni presenti

per ogni Comune, tuttavia esse non possono superare il numero di una per ogni agglomerato urbano (capoluogo o frazione). Qualora sorgessero più organizzazioni, l'unica che potrà fregiarsi del denominativo "Pro Loco", e pertanto rientrare in quanto previsto dalla seguente legge, sarà quella riconosciuta dagli organi deputati all'espletamento del controllo.

4. Le funzioni di controllo spettano alla Giunta provinciale. Per dirimere eventuali controversie in materia di denominazione essa dovrà tenere conto della qualità e del numero delle iniziative svolte, del numero di soci, della data di fondazione e della compatibilità con le normative vigenti, e si avvarrà del parere vincolante del Comitato provinciale.
5. Le associazioni Pro Loco possono operare anche al di fuori del loro territorio di competenza qualora sia richiesto o accettato dalla Pro Loco autoctona.
6. Sono possibili anche collaborazioni intercomunali, esclusivamente all'interno di progetti ed interventi pre-stabiliti, previo accordo con le altre associazioni Pro Loco. Nei Comuni in cui non opera alcuna associazione Pro Loco gli accordi di partenariato possono essere stretti direttamente con l'Amministrazione comunale.

TITOLO II STRUTTURA E UFFICIALIZZAZIONE

Art. 3 *Statuto*

1. Ai fini della regolarità ogni associazione deve dotarsi di uno statuto, il quale, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti nazionale, regionale e provinciale dell'UNPLI, deve contenere:
 - a) l'assetto istituzionale, le norme per l'elezione delle cariche e le loro funzioni;
 - b) la pubblicità delle sedute del Consiglio e la loro cadenza;
 - c) i metodi di iscrizione;
 - d) le norme recanti, in caso di scioglimento dell'associazione, la devoluzione dei beni acquisiti con fondi regionali o di altri enti pubblici agli stessi enti finanziatori o la liquidazione dei beni stessi, qualora siano stati comprati da privati o con un parziale concorso pubblico.
2. L'assetto istituzionale dell'associazione deve comprendere almeno:
 - a) il Consiglio d'Amministrazione;
 - b) la Giunta;

- c) il Presidente;
- d) il Consiglio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Proviviri.

Può essere concesso ad un Amministratore locale, nella sua veste di rappresentante pubblico, di assistere, qualora invitato, alle sedute del Consiglio d'Amministrazione e della Giunta.

Art. 4

Albo regionale delle associazioni Pro Loco

1. Presso la Giunta regionale è istituito l'Albo delle associazioni Pro Loco.
2. Per ottenere l'iscrizione all'Albo deve essere presentata domanda alla Regione, corredata dall'atto fondativo e dallo statuto.
3. L'iscrizione all'Albo permette di concorrere all'attribuzione di fondi all'uopo previsti dalla Regione e dagli Enti locali.
4. Le modalità pratiche per l'iscrizione ed i termini previsti saranno demandate a Regolamento attuativo redatto dalla Giunta regionale.
5. Ogni anno verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale l'elenco delle associazioni riconosciute.

Art. 5

Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale

1. È iscrivibile all'Albo ogni associazione che abbia le seguenti caratteristiche:
 - a) sia ufficialmente registrata secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale;
 - b) svolga le attività previste all'art. 2, comma 1, lettera a);
 - c) non si trovi in un agglomerato urbano ove già siano presenti altre associazioni iscritte al medesimo Albo;
 - d) abbia uno statuto conforme alle caratteristiche elencate nell'art. 3;
 - e) abbia eletto le cariche di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 6

Iscrizione all'UNPLI

1. La Regione riconosce l'attività dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), nella sua articolazione in Comitato regionale e Comitati provinciali, sia come organo di consulenza ed assistenza tecnico-amministrativa, sia come strumento di promozione turistica e valorizzazione territoriale.
2. L'iscrizione delle Pro Loco emiliano-romagnole all'UNPLI prevede l'automatica adesione alle finalità ed

alle funzioni contenute nello statuto dell'associazione stessa.

Art. 7

Comitati provinciali

1. In ogni provincia è prevista l'istituzione di un Comitato provinciale.
2. Compito del Comitato è la definizione delle linee programmatiche provinciali e il coordinamento delle attività delle diverse Pro Loco presenti sul territorio.
3. Il Comitato è dotato di un proprio statuto che ne definisce i compiti, la struttura istituzionale e la durata delle cariche. La forma istituzionale deve comprendere gli organi di cui all'art. 3 comma 2.
4. I Comitati provinciali possono cooperare tra di loro in progetti interprovinciali che comprendano due o più Comitati o singole Pro Loco. È possibile anche una cooperazione tra i Comitati provinciali dell'Emilia-Romagna ed organizzazioni analoghe di altre Regioni italiane o estere.
5. Alle riunioni del Comitato può essere invitato anche l'Assessore provinciale al Turismo, nella sua veste di rappresentante dell'Amministrazione provinciale delegato per la materia di competenza delle Pro Loco.

Art. 8

Comitato regionale delle Pro Loco

1. La Regione Emilia-Romagna prevede l'istituzione di un Comitato regionale delle Pro Loco.
2. Il Comitato regionale è un luogo di incontro e di confronto tra le esperienze e le linee di indirizzo messe in atto nei singoli Comitati provinciali ed evidenzia le esigenze e i problemi delle associazioni che rappresenta.
3. Al Comitato regionale appartengono come membri di diritto i Presidenti dei Comitati provinciali. Possono essere invitati a prendere parte all'attività dei singoli organi che lo compongono i rappresentanti della politica, dell'economia, della scienza e della cultura, anche in veste di consulenti.
4. Il Comitato regionale ha un proprio regolamento interno che stabilisce la periodicità degli incontri, la struttura interna e la durata delle cariche.

TITOLO III

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 9

Contributi

1. La Regione Emilia-Romagna prevede un apposito

contributo per il finanziamento alle associazioni Pro Loco.

2. Possono prendervi parte tutte le associazioni regolarmente iscritte all'Albo regionale, i Comitati provinciali e regionale.

3. I fondi servono a coprire spese per le pubblicazioni, la realizzazione di manifestazioni, nonché per spese di gestione opportunamente documentate.

4. Per accedere al contributo dovrà essere presentata alla Regione la regolare documentazione comprendente il progetto ed un preventivo di spesa. La valutazione della finanziabilità dei progetti spetterà alle Provincie, che realizzeranno una apposita graduatoria.

5. Le norme per la redazione delle graduatorie sono stabilite da un apposito Regolamento, che determina anche le scadenze per la presentazione delle domande ed il capitolato annuo a disposizione.

6. Anche i Comuni e le Provincie possono fornire un proprio contributo alle associazioni Pro Loco.

Art. 10
Norme finali

1. La presente legge abroga la L.R. n. 27 del 2 settembre 1981.

2. La L.R. n. 7 del 4 marzo 1998 verrà integrata come segue:

- all'art. 6, comma 3 b) è aggiunto «, quali quelle assunte dalle associazioni Pro Loco»;
- all'art. 11 è aggiunto il comma 4: «Anche le associazioni Pro Loco possono prendere parte alle società quali rappresentanti della valorizzazione territoriale e dello sviluppo turistico»;
- all'art. 13 comma 3 è aggiunto «le associazioni Pro Loco ed i loro Comitati provinciali»;
- all'art. 13 comma 6, dopo «in via temporanea», è aggiunto «, le associazioni Pro Loco»;
- all'art. 14 comma 5 è aggiunto dopo «soggetti privati» «, in particolare le associazioni Pro Loco».

3. Il comma 4 dell'art. 21 della L.R. n. 34 del 2002 è abrogato.

Art. 11
Norme transitorie

1. La Regione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà alla realizzazione dei Regolamenti di cui all'art. 4, comma 4 e all'art. 9, comma 5. In detto tempo si procederà, inoltre, all'aggiornamento dell'Albo.

